ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 699 DEL 16 DICEMBRE 2020

Pratica n. 33785 del 15.12.2020

STRUTTURA PROPONENTE		**Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso**
CODICE CRAM	**DG.002**	**Obiettivo Funzione: B01GEN**

OGGETTO:	**Vertenza Arsial c/ Crocchianti innanzi alla Corte di Appello di Roma ed alla Suprema Corte di Cassazione conclusesi con sentenze nn. 4847/2014 e 12661/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato.**

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI [X] NO [ ]

ATTO CON IVA COMMERCIALE [ ] ISTITUZIONALE [ ]

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Dott.ssa Paola Giansanti)	ISTRUTTORE P.L. (Dott.ssa Annarita Aracri)	DIRIGENTE DI AREA (Avv. Maria Raffaella Bellantone)
Firmato: Dott.ssa Paola Giansanti	Firmato: Dott.ssa Annarita Aracri	Firmato digitalmente da:BELLANTONE MARIA RAFFAELLA Ruolo:4.6 Avvocato Organizzazione:ORDINE AVVOCATI ROMA Data:16/12/2020 11:32:00
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE
_____	_____

CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE				*A CURA DEL A.C.B.*			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
					Vedi allegato		

ESTENSORE	A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE	DIRIGENTE DI AREA
		SALVI MAURIZIO ARSIAL AG. REG. SVIL. INNOV. AGR. LAZIO DIRETTORE GENERALE 16.12.2020 13:53:34 UTC

Il Direttore Generale

SALVI MAURIZIO
ARSIAL AG. REG. SVIL.
INNOV. AGR. LAZIO
DIRETTORE GENERALE
16.12.2020 13:54:09 UTC

PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 699 DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 16/12/2020

REGIONE LAZIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 699 DEL 16 DICEMBRE 2020

OGGETTO:	Vertenza Arsial c/ Crocchianti innanzi alla Corte di Appello di Roma ed alla Suprema Corte di Cassazione conclusesi con sentenze nn. 4847/2014 e 12661/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque non oltre l'eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, l'incarico delle funzioni dirigenziali dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso all' avv. Maria Raffaella Bellantone;

VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24 Settembre 2020, n. 44, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e n. 5, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è stato stabilito "*che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che all'atto dell'emissione della fattura elettronica il creditore abbia l'obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione*" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM)", stabilendo altresì che "*in assenza della compilazione del campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà respinta senza ulteriori verifiche"*;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Comitato Direttivo n. 224 del 21/05/97, veniva conferito formale incarico all'Avv. Luca Falivena di agire in giudizio avanti alla competente Autorità giudiziarie nei confronti dei signori Irene, Marco, Aida, Pino e Marisa Crocchianti, quali eredi di Dante Crocchianti, nonché nei confronti del signor Umberto Olivieri, previa declaratoria dell'atto di nullità dell'atto di trasferimento di proprietà intervenuto tra Dante Crocchianti e il suddetto Olivieri del 7/11/91 rep 27071,del terreno sito in Comune di Civitavecchia, loc. Santa Lucia del 7/11/91 fg.4 part 106;
- il grado del procedimento innanzi al Tribunale di Civitavecchia si concludeva con sentenza n. 375/06 con cui sono state rigettate le domande di Arsial contro gli eredi Crocchianti e con cui l'Agenzia veniva condannata al pagamento delle spese di lite;
- con deliberazione n. 9/CS/2007 l' Arsial autorizzava l'instaurazione della fase di Appello avverso la sentenza suddetta conferendo incarico all' avv. Luca Falivena del Foro di Roma;
- con la sentenza n. 4847 del 04/06/2014, a conclusione della vertenza Arsial/eredi Crocchianti, la Corte di Appello di Roma, pronunciando sugli appelli principale ed incidentale avverso la sentenza del giudice monocratico di Civitavecchia n. 375/2006, così provvedeva:

  "*in riforma della sentenza impugnata, accertata la titolarità dominicale in capo all'Arsial sul podere n. 42, corrispondente all' attuale part.106 del fg. 4 di h. 5.76.20 sito nel Comune di Civitavecchia in contrada Uomo Morto, condannava in solido tutti gli appellati (con esclusione di Antonio Crocchianti) al rilascio del fondo con le costruzioni ivi insistenti*";

- inoltre si disponeva che: "*in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati al pagamento della indennità di occupazione in favore dell'Arsial, quantificata come segue e secondo i criteri di cui in motivazione: - € 2.320,94 a carico dell'appellata Facciolà (n. q. di erede Olivieri Umberto); - € 4.862.07 a carico solidale dell'appellata Facciolà (n. q.) e degli appellati Mazza Enrica, Mariani Roberto e Sanna Mari;, - € 18.135,11 a carico solidale*

di tutti gli appellati; e, su tutti i singoli importi, condannava gli appellati come individuati e in relazione ai singoli importi, agli interessi in misura di legge dalla presente sentenza al saldo":

- condannava gli appellati in solido in via generica al rimborso dei costi per il ripristino dello status quo ante del podere subordinatamente all'effettiva rimozione di opere ad opera dell'Arsial e previa verifica dei costi che sosterrà:
- respingeva le altre domande risarcitorie dell'Arsial;
- respingeva l'appello incidentale degli eredi Crocchianti;
- respingeva l'appello incidentale degli appellati Mazza-Mariani-Sanna, e
- lo dichiarava, in parte, assorbito, in parte inammissibile per quanto concerne la domanda di garanzia nei confronti della Facciolà;
- dichiarava le spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate tra l'Arsial e le parti appellate costituite ed irripetibili nei confronti degli appellati contumaci;
- dichiarava irripetibili le spese del grado nei confronti di Antonio Crocchianti:
- poneva in via definitiva le spese di ctu, come già liquidate in primo grado, per il 50% a carico solidale di tutte le parti processuali, ad esclusione di Antonio Crocchianti;
- con determinazione n. 316 del 4 giugno 2015 si autorizzava l' attivazione, da parte dell' Agenzia delle procedure esecutive necessarie ad eseguire quanto disposto nella sentenza n. 4847 del 04/06/2014, emanata dalla Corte di Appello di Roma, a conclusione della vertenza Arsial/ eredi Crocchianti, conferendo l'incarico di assistenza e difesa dell' Agenzia allo Studio Legale Falivena e Pirottina del Foro di Roma;

VISTO il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione notificato ad Arsial in data 04/09/2015 i sigg.ri Crocchianti Aida, Crocchianti Irene, Crocchianti Marco, Crocchianti Antonio avverso la succitata sentenza n. 4947/2014 della Corte di Appello di Roma;

VISTA la determinazione n. 10 del 13/01/2017 con la quale si autorizzava, in sanatoria, la costituzione di Arsial nel grado di giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per resistere al ricorso proposto dai sigg. ri Crocchianti Aida, Crocchianti Irene, Crocchianti Marco, Crocchianti Antonio avverso la succitata sentenza n. 4947/2014 della Corte di Appello di Roma conferendo ad uopo incarico di assistenza e difesa dell' Agenzia all' avv. Luca Falivena del Foro di Roma dello Studio Legale Falivena e Pirottina nell'intesa che, giusto quanto convenuto per le vie informali con la proponente Struttura, il citato avvocato si obbligava ad applicare ed a richiedere, per le prestazioni rese, un compenso con riduzione del 50% dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014;

VISTA la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12661 del 25/06/2020 con la quale si dichiarava inammissibile il ricorso ed si condannava i Crocchianti al pagamento delle spese di lite in favore di Arsial, disponendo altresì compensazione delle spese tra gli altri ricorrenti/resistenti;

VISTO il progetto di parcella inviato dal suddetto legale a saldo dell'attività prestata in favore di Arsial nel grado di Appello n. 412/2020 con nota prot. n. 9781 del 30/11/2020;

VISTO il progetto di parcella inviato dal suddetto legale a saldo dell'attività prestata in favore di Arsial nel grado di Cassazione n. 413/2020 con nota prot. n. 9781 del 30/11/2020;

VISTA la nota prot. n. 10176 del 14/11/2020 con la quale la proponente Struttura eccepiva al Legale incaricato numerose incongruenze ed inesattezze presenti nei predetti progetti di parcella ed in particolare:

- per il progetto n. 412/2020: che l'incarico veniva conferito con "*l'intesa che nel compenso per onorari e competenze dovrà essere applicata la tariffa minima professionale relativamente al valore della vertenza…". La delibera n. 9/2007 di conferimento di incarico fa riferimento semplicemente alla tariffa minima professionale relativamente al valore delle controversia (senza indicare quale tariffa).Era ben nota a lei la circostanza che la determinazione concreta del compenso spettante potesse avvenire solo al termine della prestazione professionale, in base alla tariffa vigente alla conclusione della vertenza. La delibera prevedeva soltanto un acconto con riserva di quantificare l'intero ammontare a conclusione dell'incarico. In particolare, l'art. 28 D. M. 55/2014 indica, quale criterio temporale, quello del momento della liquidazione dei compensi, prevedendo che le sue disposizioni si applichino alle liquidazioni avvenute successivamente alla data di entrata in vigore. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «la liquidazione del compenso è unitaria sicché la disciplina vigente al momento della liquidazione trova applicazione anche quando la prestazione professionale si è in parte svolta nella vigenza di un precedente regolamento (Cass. 31884/2018)";*

- la proponente Struttura chiedeva una riformulazione del progetto di parcella n. 412/2020 in tal senso, applicando il D.M. n. 55/2014 (e non i precedenti DD.MM), vigente alla conclusione dell'incarico, conclusione individuata con la data di deposito della sentenza in cancelleria il 22 luglio 2014, ed applicando, altresì, lo scaglione di € 260.000,00,e si allegava alla nota un prospetto di progetto dell' acconto imponibile erogato per € 2.250,00 ed inserimento spese imponibili per € 55,00;

- per il progetto n. 413/2020: "*(…) la costituzione della stessa Agenzia nel grado di giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per resistere al ricorso proposto dai sigg. ri Crocchianti Aida, Crocchianti Irene, Crocchianti Marco, Crocchianti Antonio avverso la sentenza n. 4947/2014 della Corte di Appello di Roma conferendole l'incarico, nell'intesa che, giusto quanto convenuto per le vie informali con l'Area Legale, si è obbligato ad applicare ed a richiedere, per le prestazioni rese, un compenso con riduzione del 50% dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014; l'impegno dell'importo complessivo di € 3.831,65 a titolo di saldo sul capitolo U.1.03.02.11.006 (spese legali per gestione del contenzioso) CRAM 2016 DG.002. obiettivo funzionale B01GEN Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019, in*

Suo favore; dando atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura del Dirigente dell' Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, si sarebbe provveduto ad assumere l'impegno di spesa riferito ad eventuali ulteriori somme a titolo di spese vive sostenute. In considerazione di quanto sopra esposto, si ricorda che Lei ha assunto l'impegno di assistenza e difesa per il grado di Cassazione per l'importo complessivo di € 3.831,65 a titolo di saldo, oltre eventuali spese vive sostenute. La sentenza della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti a rifondere all' Arsial l'importo di € 2.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre oneri di legge.
Pertanto è necessario che Lei provveda a rielaborare il progetto di parcella n. 413/2020 per il grado di Cassazione, secondo quanto concordato, accettato e formalizzato nella determinazione n. 10/2017";

- la proponente Struttura chiedeva una riformulazione del progetto di parcella n. 413/2020 e si allegava alla nota un prospetto di progetto di parcella;

ATTESO che il Legale, ha aderito alle osservazioni di cui sopra ed ha riformulato tutti i progetti di parcella secondo le indicazioni della proponente Struttura;

CONSIDERATO che, in particolare, che per la vertenza innanzi alla Cassazione risulta utilizzabile l'impegno n. 681/2020 di cui alla delibera n. 10/2017 per complessivi € 3.831,65 attualmente presente sul capitolo 1.03.02.11.006, come da prospetto inviato dall' Area Contabilità;

RITENUTO di impegnare, in esito alla controversia Arsialc/Crocchianti innanzi al Corte di Appello di Roma (RG n. 2993/2007) e innanzi alla Corte di Cassazione (RG n.21506/20115) conclusesi rispettivamente con sentenze nn. 4947/2011 e 12661/2020 finalizzate ad agire in giudizio avanti alla competente Autorità giudiziarie nei confronti dei signori Irene, Marco, Aida, Pino e Marisa Crocchianti, quali eredi di Dante Crocchianti, nonché nei confronti del signor Umberto Olivieri, previa declaratoria dell'atto di nullità dell'atto di trasferimento di proprietà intervenuto tra Dante Crocchianti e il suddetto Olivieri del 7/11/91 rep 27071,del terreno sito in Comune di Civitavecchia, loc. Santa Lucia del 7/11/91 fg.4 part 106, i seguenti importi a titolo di saldo competenze in favore del Legale incaricato sia nel primo e secondo grado di giudizio:

- € 24.343,59 a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi alla Corte di Appello di Roma;
- € 744,16 (€ 4.575,81 – importo complessivo dovuto a saldo – detratto l'importo di € 3.831,65 già presente sull'impegno n. 681/2020 sul capitolo 1.03.02.11.006, come da prospetto inviato dall' Area Contabilità) a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione,

in favore dello Studio Legale Falivena e Pirottina Associazione Professionale, Via Federico Cesi, 72 00193 ROMA P.I. 06846121009 IBAN: IT11W0100503395000000001841, sul capitolo, U.1.03.02.99.002 (spese legali) ALI.L CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020;

SU ISTRUTTORIA dell' Area Affari Legali e Gestione Contenzioso;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI IMPEGNARE, in esito alla controversia Arsialc/Crocchianti innanzi al Corte di Appello di Roma (RG n. 2993/2007) e innanzi alla Corte di Cassazione (RG n.21506/20115) conclusesi rispettivamente con sentenze nn. 4947/2011 e 12661/2020 finalizzate ad agire in giudizio avanti alla competente Autorità giudiziarie nei confronti dei signori Irene, Marco, Aida, Pino e Marisa Crocchianti, quali eredi di Dante Crocchianti, nonché nei confronti del signor Umberto Olivieri, previa declaratoria dell'atto di nullità dell'atto di trasferimento di proprietà intervenuto tra Dante Crocchianti e il suddetto Olivieri del 7/11/91 rep 27071,del terreno sito in Comune di Civitavecchia, loc. Santa Lucia del 7/11/91 fg.4 part 106, i seguenti importi a titolo di saldo competenze in favore del Legale incaricato sia nel primo e secondo grado di giudizio:

- € 24.343,59 a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi alla Corte di Appello di Roma;
- € 744,16 (€ 4.575,81 – importo complessivo dovuto a saldo – detratto l'importo di € 3.831,65 già presente sull'impegno n. 681/2020 sul capitolo 1.03.02.11.006, come da prospetto inviato dall' Area Contabilità) a lordo degli oneri di legge, in esito alla vertenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione,
-

in favore dello Studio Legale Falivena e Pirottina Associazione Professionale, Via Federico Cesi, 72 00193 ROMA P.I. 06846121009 IBAN: IT11W0100503395000000001841, sul capitolo, U.1.03.02.99.002 (spese legali) ALI.L CRAM DG.002 obiettivo funzionale B01GEN del bilancio di previsione 2020;

DI COMUNICARE al suddetto Legale, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare nel campo "*RiferimentoAmministrazione*" del tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM DG.002.), a pena di rifiuto del documento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs. 33/2013	23				x			x

ARSIAL
Delibere - Esercizio 2020

Delibera nr. 33785 - Anno 2020 - del 16/12/2020

Organo: DETERMINA DIRETTORIALE

Testo: PRAT.33785-Vertenza Arsial c/ Crocchianti innanzi alla Corte di Appello di Roma ed alla Suprema Corte di Cassazione conclusesi con sentenze nn. 4847/2014 e 12661/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
CRAM	**DG.002.**	AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO						
Capitolo	**1.03.02.99.002**	Altre spese legali						
Obiettivo/Funzione	**B01GEN.**	GENERICO						
Centro di costo	**ALI.L**	Avanzo libero al 31/12						
1.664	16/12/2020	STUDIO LEGALE FALIVENA E PIRRO	PRAT.33785-Vertenza Arsial c/ Crocchianti innanzi alla Corte di Appello di Roma ed alla Suprema Corte di Cassazione conclusesi con sentenze nn. 4847/2014 e 12661/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato	24.343,59	24.343,59	0,00	0,00	24.343,59
CRAM	**DG.002.**	AREA AFFARI LEGALI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO						
Obiettivo/Funzione	**B01GEN.**	GENERICO						
Centro di costo	**ALI.L**	Avanzo libero al 31/12						
1.665	16/12/2020	STUDIO LEGALE FALIVENA E PIRRO	PRAT.33785-Vertenza Arsial c/ Crocchianti innanzi alla Corte di Appello di Roma ed alla Suprema Corte di Cassazione conclusesi con sentenze nn. 4847/2014 e 12661/2020. Pagamento competenze a saldo in favore del legale esterno incaricato	744,16	744,16	0,00	0,00	744,16
			Totali Delibera nr. 33785 del 16/12/2020	**25.087,75**	**25.087,75**	**0,00**	**0,00**	**25.087,75**